

IL DECRETO SVILUPPO

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011 il D.L. n. 70/2011 chiamato anche **decreto Sviluppo**, dopo aver subito alcune modifiche ad opera del **presidente della Repubblica**.

Il Decreto contiene una serie di misure atte a favorire la ripresa economica (i.e.: credito d'imposta per la ricerca e per nuove assunzioni al Sud) ed anche un apposito pacchetto di misure per semplificare gli adempimenti fiscali e burocratici.

TABELLA ESPLICATIVA DEGLI ARTICOLI DEL DECRETO 70/2011

Credito di imposta per la ricerca scientifica (Art. 1)	Viene istituito, sperimentalmente per il 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università o enti pubblici di ricerca, i quali possono sviluppare i progetti anche in associazione, consorzio, joint venture, ecc., con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico. Il bonus: - spetta per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012; - compete nella misura del 90% della spesa che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010; - deve essere indicato in dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP; - è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ad esclusione per i contributi previdenziali e i premi Inail) e non è soggetto all'ordinario limite di utilizzo di 250mila annui previsto dall'art. 1, comma 53, della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008). Il plafond messo a disposizione ammonta a 55 milioni di euro per l'anno 2011, a 180,8 milioni di euro per l'anno 2012, a 157,2 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 91 milioni di euro per l'anno 2014. Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate stabilirà le modalità attuative dell'agevolazione.
--	--

Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno (Art. 2)	Viene introdotto un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno a tempo indeterminato. L'assunzione deve essere operata nei 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto (14 maggio 2011) e deve riguardare i lavoratori definiti dalla Commissione Europea "svantaggiati" o "molto svantaggiati" delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia. Il credito d'imposta sarà concesso, per ogni nuovo lavoratore "svantaggiato" assunto, nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all'assunzione. Nel caso di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato definiti "molto svantaggiati" il bonus sarà concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei 24 mesi successivi all'assunzione. Per le neo imprese, costituite dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore del decreto, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale. Il bonus va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro 3 anni dalla data di assunzione. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini Irap. Il credito d'imposta sarà finanziato, previa autorizzazione dell'UE, con i fondi europei (FSE e FESR).
Coste, Reti d'impresa, "Zone a burocrazia zero", distretti turistico alberghieri, nautica da diporto (Art. 3)	Al fine di incrementare l'efficienza del sistema turistico italiano, è stato introdotto un diritto di superficie sugli arenili non edificati avente durata di 20 anni. Il decreto prevede inoltre l'istituzione, in accordo con le regioni, dei distretti turistico-alberghieri con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. Alle imprese dei distretti verranno applicate le agevolazioni di natura fiscale, amministrativa, finanziaria e in tema di ricerca e sviluppo previste dall'art. 1, comma 368, lettere a), b), c) e d) della Finanziaria 2006 (Legge 23 dicembre 2005, n. 266). I Distretti saranno "Zone a burocrazia zero" in cui verranno attivati sportelli unici di coordinamento delle attività delle Agenzie fiscali e dell'Inps. Il decreto prevede inoltre semplificazioni degli adempimenti amministrativi relativi alla navigazione da diporto per scopi commerciali ed per la realizzazione di pontili galleggianti a carattere stagionale, anche al fine di incentivare la realizzazione di porti e approdi turistici e razionalizzare il procedimento di rilascio delle relative concessioni demaniali marittime.

Costruzione delle opere pubbliche (Art. 4)	Il decreto prevede la modifica della disciplina vigente al fine di ridurre i tempi di costruzione, di semplificare le procedure di affidamento dei contratti pubblici e ridurre il contenzioso. Innanzitutto, viene raddoppiata (da 500mila a 1 milione di euro) la soglia per le chiamate dirette senza bando. L'importo è fissato a 1,5 milioni di euro per i beni culturali. L'invito deve essere rivolto ad almeno 10 soggetti (per lavori di oltre 500mila euro) e ad almeno 5 concorrenti per importi inferiori. Inoltre, per l'esclusione automatica delle offerte anomale si passa dall'attuale limite di un milione a 4,8 milioni (soglia europea). Le altre misure previste sono:- limite alla possibilità di iscrivere "riserve" (ammesse non oltre il 20% dell'importo del contratto); - riduzione del tetto di spesa per le "varianti"; - riduzione (dal 5% al 2%) del tetto di spesa per le opere cosiddette "compensative"; - contenimento della spesa per compensazione, in caso di variazione del prezzo dei materiali. La compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impegnati nelle lavorazioni; - riduzione della spesa per gli accordi bonari; - istituzione nelle Prefetture di elenchi fornitori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso; - disincentivo per le liti "temerarie", con l'introduzione di una sanzione, in misura non inferiore al doppio e non superiore al triplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, decisa dal giudice per ricorsi pretestuosi o su casi con orientamenti giurisprudenziali consolidati; - verifica telematica dei requisiti di partecipazione alle gare tramite Banca dati nazionale dei contratti pubblici; - estensione del criterio di autocertificazione per la dimostrazione dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori pubblici; - controlli essenzialmente "ex post" sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare; - tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare. Non ci sarà più l'esclusione automatica dalle gare per multe non pagate o per false dichiarazioni rese senza dolo o colpa grave; - obbligo di scorrimento della graduatoria, in caso di risoluzione del contratto; - semplificazioni per la realizzazione di infrastrutture strategiche nazionali ("Legge obiettivo"); - innalzamento da 50 a 70 anni della soglia per la presunzione di interesse culturale dell'immobili pubblici.
--	--

Costruzioni private (semplificazioni per l'edilizia abitativa) (Art. 5 – cc. da 2 a 8)	Il decreto individua le condizioni per liberalizzare le costruzioni private, apportando le seguenti modificazioni alla disciplina vigente: - introduzione del “silenzio assenso” per il rilascio del permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali. Nei comuni con meno di 100 mila abitanti il termine è di 90 giorni (ridotto a 75 giorni nei casi di interventi minori) e di 150 nelle città con più di 100 mila abitanti; - estensione della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (Dia). Viene ridotto da 60 a 30 giorni il termine per i controlli comunali; - tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la “cessione di cubatura”; - la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza; - per gli edifici adibiti a civile abitazione l’“autocertificazione” asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione “acustica”; - obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici; - esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (Vas) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica.
“Piano casa” (Art. 5 – cc. da 9 a 14)	Il comma 9 prevede che entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto (14 maggio 2011) le regioni dovranno approvare specifiche leggi per incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio e la riqualificazione delle aree urbane degradate. Le leggi regionali dovranno incentivare gli interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano: - il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale. Fino all’approvazione delle norme locali, gli interventi sugli immobili residenziali possono beneficiare di un premio volumetrico fino al 20% (10% per gli edifici a destinazione diversa); - la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse; - l’ammissibilità delle modifiche di destinazione d’uso, solo se le destinazioni sono tra loro compatibili o complementari; - le modifiche della sagoma necessarie per l’armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti. Gli interventi non potranno tuttavia riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, a meno di edifici per cui è stato rilasciato il titolo abilitativo in sanatoria. Resta tuttavia fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia

Ulteriori riduzioni e semplificazioni di adempimenti burocratici (Art. 6)	Per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti in particolare sulle PMI il decreto ha apportato le seguenti modifiche:- le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini, e quindi non trovano applicazione nei rapporti tra imprese: • le PA devono pubblicare sul proprio sito istituzionale l’elenco degli atti e documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi; altri atti o documenti possono essere richiesti solo se strettamente necessari e non possono costituire ragione di rigetto dell’istanza del privato; • riduzione degli adempimenti concernenti l’utilizzo di piccoli serbatoi di Gpl; • facoltà di effettuare “on line” qualunque transazione finanziaria Asl-imprese e cittadini; • per i trasporti eccezionali l’attuale autorizzazione prevista per ciascun trasporto è sostituita, per i trasporti della medesima tipologia ripetuti nel tempo, da un’autorizzazione periodica da rilasciarsi con modalità semplificata.
Verifiche presso le imprese (Art. 7 – comma 2, lettera a)	Le verifiche nei confronti delle imprese eseguite da diverse autorità amministrative (ad esclusione dei casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza) dovranno essere coordinate e accorpate. Il termine di permanenza dei verificatori presso le imprese in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi non potrà superare i 15 giorni.
Accertamenti esecutivi (Art. 7, comma 2, lettera n)	In caso di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi, non si procede all’esecuzione fino alla decisione del giudice e comunque fino al 120 giorni dalla data di notifica dell’istanza stessa. La disposizione prevede inoltre: • la sospensione non si applica con riguardo alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore; • la cancellazione della sanzione amministrativa del 30% sui versamenti omessi, ritardati o incompleti dovuti al fisco in seguito agli accertamenti.
Comunicazioni per detrazione IRPEF 36% (Art. 7, comma 2, lettere q e r)	Per le pratiche relative alla detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio viene abolito l’obbligo di inviare la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara in occasione di ristrutturazioni che godono della detrazione IRPEF del 36%. Pertanto, per la detrazione il contribuente, oltre ad essere in possesso della documentazione attestante la tipologia di intervento, dovrà soltanto effettuare il pagamento attraverso il canale bancario. Eliminato anche l’obbligo di evidenziare in fattura il costo della manodopera.
Rivalutazione dei	Nuova opportunità di rideterminazione del valore di acquisto dei terreni

terreni e delle partecipazioni (Art 7, c. 2, lett. da dd a gg)	edificabili e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva. La norma ha infatti prorogato i termini precedentemente scaduti lo scorso 31 ottobre 2010, fino al 30 giugno 2012.
Le altre disposizioni per la semplificazione fiscale (Art. 7)	Le ulteriori modifiche alla normativa vigente previste dal decreto per sgravare il peso della burocrazia su imprese e privati sono: - abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati, dell'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico (obbligo sussiste solo in caso di variazione dati) (comma 2, lettera e); - i contribuenti in regime di contabilità semplificata possono dedurre fiscalmente l'intero costo, per singole spese non superiori a 1.000 euro, nel periodo d'imposta in cui ricevono la fattura (comma 2, lettera s); - abolizione della comunicazione telematica da parte dei contribuenti non soggetti passivi Iva per acquisti d'importo superiore a 3.000 euro in caso di pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat (spesometro) (comma 2, lettera o); - i contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni (comma 2, lettere g) e h); - la richiesta per rimborso d'imposta fatta dal contribuente in dichiarazione può essere mutata in richiesta di compensazione entro 120 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa (comma 2, lettera i); - i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo (comma 2, lettera l); - estensione del regime di contabilità semplificata a 400 mila euro di ricavi, per le imprese di servizi, e a 700 mila euro di ricavi per le altre imprese (comma 2, lettera m); - abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate (comma 2, lettera p); - abolizione, per importi minori, della richiesta per ottenere la rateizzazione dei debiti tributari conseguenti al controllo delle dichiarazioni e alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, ed esclusione della fideiussione per la prima rata (comma 2, lettera u); - innalzamento a 10 mila euro della soglia di valore dei beni d'impresa per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante di atto notorio (comma 2, lettera z); - innalzamento a 300 euro dell'importo per potere riepilogare in un solo documento le fatture ricevute nel mese (comma 2, lettera aa).
Contratto di	L'articolo 8, comma 3, del decreto "sviluppo" modifica l'articolo 54, comma 1,

inserimento (Art. 8, comma 3)	lettera e), del D.lgs. n. 276/2003, prevedendo che possono essere assunte con contratto di inserimento lavorativo le donne di qualsiasi età, purché "prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi". Viene conseguentemente modificato anche l'articolo 59, comma 3, dello stesso decreto legislativo, con il riferimento al Regolamento n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, per l'identificazione delle condizioni che consentono di fruire delle agevolazioni in caso di assunzioni con contratto di inserimento.
Banca del Sud (Art. 8, comma 4)	Nell'ambito dell'avvio della Banca del sud, il decreto prevede che: - possano essere emessi specifici Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale (i c.d. Trem bond) da parte di banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del Testo unico bancario e relative disposizioni di attuazione delle Autorità creditizie; - i titoli avranno scadenza non inferiore a 18 mesi, saranno nominativi ovvero al portatore e corrisponderanno interessi con periodicità almeno annuale; potranno essere sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa e non saranno rimborsabili previa autorizzazione della Banca d'Italia; - sugli interessi relativi ai titoli l'imposta sostitutiva sarà quella agevolata del 5%; in determinati casi, inoltre, gli interessi e gli altri proventi dei titoli non concorreranno alla determinazione del risultato della gestione.
Fondo di garanzia PMI (Art. 8, comma 5)	Con decreti del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, potranno essere introdotte differenziazioni in termini di percentuali di finanziamento garantito e di onere della garanzia. Il Fondo potrà anche garantire il capitale di rischio investito dai fondi comuni di investimento mobiliare chiusi.
Rinegoziazione mutui (Art. 8, comma 6)	Il mutuatario che fino al 31 dicembre 2012 (e prima del 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto) abbia stipulato un mutuo ipotecario non superiore a 150 mila euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, avrà diritto di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo, qualora non sia moroso e dalla sua situazione economica equivalente (ISEE) non risulti un reddito superiore a 30 mila euro. La rinegoziazione avverrà a tasso annuo nominale fisso non superiore al tasso che si ottiene in base al minore tra l'IRS in euro a 10 anni e l'IRS in euro di durata pari alla durata residua del mutuo. L'ente finanziatore potrà concordare che la rinegoziazione l'allungamento del piano di rimborso del mutuo per un periodo massimo di 5 anni, purché la durata residua del mutuo all'atto della rinegoziazione non diventi superiore a 25 anni.
Portabilità dei	Vengono semplificate le operazioni di portabilità dei mutui. L'atto di

mutui (Art. 8, c. 8)	surrogazione (di una banca a un'altra) può essere presentato anche con la modalità telematica. Viene dato più tempo alle banche e agli intermediari per completare l'operazione di surrogazione: diventano “lavorativi” (e non di calendario) i 30 giorni, decorsi i quali, se la surrogazione non si perfeziona il finanziatore originario è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Le disposizioni sulla portabilità del mutuo si applicano ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con consumatori, o micro-imprese (come definiti dal D.Lgs. n. 11/2010).
Cessione crediti PAC (Art. 8, cc. 11 e 12)	Per garantire maggiore liquidità delle imprese agricole, è consentita la cessione agli istituti finanziari dei crediti comunitari erogati nell'ambito della Politica Agricola comune (PAC).
Contratti di programma per la ricerca (Art. 9, cc. 1 e 2)	Il Ministero dell'Istruzione può stipulare con soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, contratti di programma per la ricerca per favorire progetti strategici di rilevante interesse in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sviluppo sperimentale, anche coordinati o integrabili con analoghe iniziative di natura prevalentemente industriale, nonché per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, soprattutto nelle aree svantaggiate e in quelle del Mezzogiorno.

18 maggio 2011
Celeste Vivenzi